II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1977

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate durante il 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(77/691/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 9 della predetta direttiva;

considerando che il Regno del Belgio ha presentato domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1976 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture e che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [3];

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nella direttiva 72/160/CEE — spese imputabili per un importo di 248 240 FB (4 964,80 UC) e che è pertanto opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 62 060 FB (1 241,20 UC);

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1976 dal Regno del Belgio per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture è fissato in 62 060 FB (1 241,20 UC).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.